

1° Che l'assegnamento del medico delle carceri non va soggetto a ritenenza;

2° Che sulla materia delle pensioni di riposo, il solo corpo competente a pronunciare un giudizio sia il Consiglio di Stato.

Quanto alla prima questione rispondo che, quando pure stesse in fatto che lo stipendio dei medici delle carceri non fosse stato sottoposto a ritenenza, e che la legge prescrivesse la ritenenza su tutti indistintamente gli stipendi anche minimi degli impiegati, lo che per ora non posso nè ammettere nè negare, perchè non tengo avanti agli occhi la legge, tale fatto del Ministero non proverebbe di per sè solo che i medici delle carceri non sieno impiegati civili, ed io porto invece opinione che il Governo ha commesso un'ommissione, e che da una ommissione di lui non si può trarre una efficace illazione.

Aggiungerò che la ritenenza ha per iscopo di preparare un fondo per la concessione delle pensioni di riposo, e dal momento che non si volle accordare ai medici delle carceri le pensioni, poteva parere conforme ai principii di equità non assoggettarli alla ritenuta.

Aggiungerò ancora che anche alle guardie forestali ed ai capi-guardia non si accorda la pensione, eppure nessuno vorrà rievocare in dubbio che essi entrano nella classe di impiegati stipendiati.

Io poi non posso ammettere che il Consiglio di Stato sia il solo corpo competente a decidere le questioni che sollevansi intorno alle domande delle pensioni di riposo; tanto meno poi posso concorrere nell'opinione dell'onorevole De Viry, che lamentò che il Ministero non tenesse sempre il debito conto dei pareri del Consiglio di Stato.

In un regime costituzionale i soli ministri sono responsabili in faccia alla Camera ed al paese, ed io che vorrei che la responsabilità non fosse una guarentigia vuota di senso, non desidero che essi si facciano scudo dell'avviso, nè del Consiglio di Stato, nè di altri autorevoli corpi presso noi costituiti.

Ciò premesso, dimostrerò che nè il Consiglio di Stato, nè il Ministero, in materia massime di pensioni di riposo, non sono poi infallibili. (*Risa*)

La Camera ricorderà che si trattò lungamente in una delle ultime Sessioni, se le vedove degli impiegati morti non in attività di servizio, ma già collocati a riposo e godenti di una pensione di riposo, potessero conseguire, a termini del regio brevetto del 1835, un assegnamento a titolo di pensione. Il Consiglio di Stato aveva opinato negativamente, ed il Ministero si era pure costantemente rifiutato di accordarlo. Viene sporta una petizione alla Camera di una vedova di un impiegato civile resosi defunto, mentre già trovavasi collocato a riposo e fruiva d'una pensione, diretta appunto ad ottenere un assegnamento a titolo di pensione, e la Camera rinviava la petizione al Ministero. In seguito, l'anno scorso, il ministro di finanze presenta un progetto di legge che fra le altre disposizioni conteneva quella che accordava la pensione alla vedova dell'impiegato già collocato a riposo. La Commissione nominata dagli uffici approva tale disposizione, e propone alla Camera di adottarla.

Il progetto presentato alla Camera negli ultimi giorni dell'ultima Sessione non può avere la sanzione dalla Camera, ma il signor ministro proponente dichiara, se male non mi appongo, alla Commissione, della quale io aveva l'onore di far parte, che assumeva sopra di sè ogni responsabilità, e che avrebbe applicato senz'altro il regio brevetto del 1835 anche alle vedove degli impiegati collocati a riposo, ritenuto che tale era l'interpretazione che la Commissione, o almeno la maggioranza della medesima, attribuiva al detto regio brevetto.

Il Ministero dunque si ricrede, cangia parere in questa materia delle pensioni, e più che al voto del Consiglio di Stato attribuisce importanza al parere della Commissione della Camera.

Non senza ragione ben posso dunque ripetere che l'autorità posta in campo del Consiglio di Stato e del Ministero non è poi di tanta forza da infirmare le ragioni che furono già per me precedentemente esposte.

Credo d'avere così sufficientemente ribattute le osservazioni dell'onorevole De Viry, e voterò quindi per l'annullamento dell'elezione fatta dal collegio di Savona nella persona del signor Assereto, come medico delle carceri giudiziarie di quella città.

DE VIRY. Avant tout, je ferai remarquer à la Chambre que la disposition invoquée de l'article 98 est limitative, c'est-à-dire qu'on n'y parle que d'*affiliés sanitaires* che siano membri del protomedicato, dei Consigli di sanità.

Ainsi on a limité à ces deux catégories les officiers de santé qui peuvent être élus à la députation. Mais cette limitation doit se combiner avec les premières paroles de l'alinéa qui se rapportent aux employés salariés de l'ordre administratif.

Or il n'est venu jusqu'à présent dans la tête de personne de pouvoir considérer les médecins des prisons comme employés de l'ordre administratif, et c'est pour ce motif que je soutiens qu'ils ne peuvent être compris parmi les exclusions spécifiées dans cette partie de l'article 98.

D'un autre côté on ne peut pas dire qu'ils fassent partie du corps sanitaire.

Les médecins des prisons conservent leur qualité de médecins pour les particuliers, et ils n'exercent presque que gratuitement leurs fonctions auprès des malades qui se trouvent dans les prisons, car on ne peut réellement considérer comme un véritable appointment la faible somme qu'on leur donne pour les soins qu'ils prodiguent. Ils ne sont soumis à aucun droit de patente pour un tel exercice de leur art, à aucune retenue de la part des finances du Gouvernement; ainsi, je le répète, ils ne sont pas employés.

On est bien en droit de dire qu'ils sont sans aucune rétribution de la part du Gouvernement; et à l'appui de ce que je disais tout à l'heure, que le cas de l'onorevole Bianchetti n'est pas applicabile, j'ajouterai que l'avis du Conseil d'Etat étant bien postérieur à l'elezione comme député de notre collègue, la loi même sur laquelle cet avis est appuyé étant d'une date plus ré-